

## TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione della nomina della Commissione pel Codice penale militare marittimo — Istanza del Senatore Conforti — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del Notariato — Proposta del Relatore all'articolo 26 rimandata alla Commissione — Approvazione dell'articolo e dell'aggiunta — Schiarimento del Relatore — Approvazione dell'articolo 38 — Dichiarazioni del Relatore sull'articolo 39 — Approvazione dell'articolo — Proposta soppressiva del Senatore Chiesi al primo alinea dell'articolo 40 — Emendamenti dei Senatori Lauzi e Miraglia combattuti dal Relatore — Reiezione della proposta Chiesi — Schiarimenti del Guardasigilli circa l'emendamento Lanzilli combattuto dal Relatore e dal Senatore Leopardi — Schiarimento del Senatore Miraglia — Avvertenze del Guardasigilli e del Senatore Conforti — Reiezione della prima parte dell'emendamento Lanzilli — Opposizioni del Guardasigilli — Reiezione della seconda parte — Proposta del Guardasigilli modificata dalla Commissione — Proposta Miraglia — Rigettata — Osservazione del Senatore Musio cui rispondono il Guardasigilli e il Relatore — Approvazione dell'articolo 40 concordato colla Commissione — Emendamento del Senatore Miraglia modificato dal Guardasigilli — Osservazioni dei Senatori Musio e De Foresta a sostegno della proposta della Commissione — Dichiarazioni del Guardasigilli — Reiezione dell'emendamento Miraglia — Osservazioni dei Senatori Lauzi, Chiesi e Musio cui rispondono il Relatore ed il Guardasigilli — Reiezione della proposta Chiesi — Emendamento del Senatore Miraglia al numero 41 accettato dalla Commissione e dal Guardasigilli — Approvazione dell'emendamento e dell'articolo 41 — Osservazioni del Senatore Miraglia al numero 1 dell'articolo 42 — Proposta del Guardasigilli accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 42 — Comunicazione della nomina di nuovi Senatori — Osservazione del Senatore Leopardi e risposta del Guardasigilli.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro Guardasigilli, più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Si dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4150. Il Consiglio Comunale di Potenza (Basilicata), fa istanza perchè venga abolito per economia, ovvero ridotto dei tre quarti, od almeno della metà il presidio delle guardie di Pubblica Sicurezza, concesso dal Governo a quella città.

4151. Un numero considerevole di abitanti dei Comuni della Valle d'Aosta, fanno istanza perchè nella legge sul riordinamento del Notariato venga ammessa una disposizione che mantenga in quel Circondario l'uso della lingua francese pel rogito degli atti notarili.

Chiedono un congedo, i Signori Senatori Lovera per un mese, e Serra Francesco per otto giorni, che loro dal Senato sono accordati.

**Presidente.** Il Senato ha voluto affidarmi l'onorevole incarico di nominare una Commissione per lo studio del Codice penale militare marittimo.

Ho cercato di scegliere alcuni di quelli, che altravolta si sono occupati di questa materia, non che altri Senatori, i quali facevano parte della Commissione precedentemente nominata, ma che non sono presenti.

Pregherei quindi ad assumere quest'incarico gli onorevoli Senatori Durando Gio., Mameli, Marzucchi, Poggi ed Astengo.

Senatore **Conforti.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Conforti.

Senatore **Conforti.** Fu presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici un progetto di legge che era già stato votato dalla Camera dei Deputati intorno alla Sirada Sannitica.

Questo progetto era già messo all'ordine del giorno, ma non credo che sia ancora stata distribuita la Relazione; domanderei uno schiarimento.

**Presidente.** Io stesso mi occupai di questa Relazione sulla Strada Sannitica, la quale era già stata fatta quantunque materialmente non presentata; ma è a mia cognizione che fino dal mese di settembre era compiuta; e ne era stato incaricato l'onorev. Senatore Pasini il quale essendo ora Ministro, non potrebbe più compiere l'incarico.

Ma siccome la Relazione, come dissi, è già stata presentata alla Commissione, non occorre più altro se non che si nomini un nuovo Relatore per sostenerne la discussione.

Io quindi solleciterò perchè la cosa si compia.

**Senatore Conforti.** Ringrazio il Signor Presidente delle spiegazioni datemi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
SUL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sul riordinamento del Notariato.

Ieri si è sospesa la discussione dell'art. 26, perchè la Commissione si è incaricata di fare qualche studio onde coordinarlo coll'emendamento che aveva proposto il Senatore Miniscalchi.

Ha la parola il Senatore Poggi, Relatore.

**Senatore Poggi, Relatore.** La Commissione ieri, prima di sciogliersi formulò un'aggiunta all'art. 26 che è del tenore seguente.

*(Vedi sotto).*

Quest'aggiunta dovrebbe essere l'ultimo capoverso dell'articolo. Era pure rimasto sospeso l'articolo 32...

**Presidente.** Mi permetta: prima sarà meglio ch'io interroghi il Senato sull'aggiunta all'art. 26.

Si propone adunque dalla Commissione di aggiungere al detto articolo il seguente capoverso:

« S'intende cessato dall'esercizio di Notaro chi per causa del servizio militare rimanga assente dalla residenza in cui non si trovi altro Notaro, oltre al termine dei congedi da esso ottenuti secondo l'articolo precedente. »

Il Signor Ministro accetta l'aggiunta?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** L'accetto.

**Presidente.** Essendo accolta dal Ministro, la proposta diventa testo, e metto perciò ai voti l'articolo che rimane così concepito:

« Il Notaro decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni, e non fissa la sua residenza nel luogo e termine stabiliti nell'articolo 22.

» Cessa dall'esercizio Notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione. »

Più l'aggiunta testè letta.

Chi approva l'articolo compresa l'aggiunta, voglia alzarsi.

*(Approvato).*

Ora viene l'articolo 30 di cui fu sospeso l'ultimo comma.

**Senatore Poggi, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi, Relatore.** Quest'articolo 30 dovrebbe rimanere sospeso finchè non si venga a trattare delle pene disciplinari, vale a dire dopo l'articolo 100 e seguenti. Quindi non è il momento di parlarne.

Quanto all'articolo 32 che era pure rimasto sospeso, la Commissione dichiara che non fu in grado di potersi riunire e non può presentare alcuna deliberazione in proposito, quindi rimarrebbe ancora sospeso.

**Presidente.** L'articolo tale quale è scritto nel testo fu già votato, quindi non rimane sospesa che l'aggiunta. Proseguiremo quindi la discussione degli altri articoli.

Si passa al TITOLO III. — DEGLI ATTI NOTARILI.

CAPO. I. — *Della forma degli atti notarili.*

« Art. 38. L'atto notarile è ricevuto dal Notaro alla presenza di due testimoni.

Chi approva quest'articolo, sorga.

*(Approvato).*

« Art. 39. Il Notaro deve conoscere personalmente le parti.

« Quando non le conosca personalmente, deve accertarsi dell'identità delle loro persone per mezzo di due fidejacenti da lui conosciuti, i quali possono essere coloro medesimi che intervengono all'atto come testimoni. »

**Senatore Poggi, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi, Relatore.** Fu presentata al Senato ultimamente una petizione colla quale si proponeva un'aggiunta all'articolo 39.

Si solleverebbe un dubbio circa questo articolo, e si dice che un notaro, il quale deve conoscere personalmente le parti, potrebbe qualche volta credere leggermente ch'esse siano quelle che si qualificano, ed essere tratto in inganno.

Quando ciò avvenga non per malizia, nè per frode ma per dabbennaggine, sarebbe doloroso che il Notaro andasse soggetto ad un giudizio criminale. Perciò si vorrebbe che fosse fatta un'aggiunta nella quale si dicesse che il Notaro deve conoscere le parti, sotto pena dei danni ed interessi, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di reato.

La Commissione non crede di dover fare veruna aggiunta, perchè negli articoli successivi vi sono disposizioni le quali permettono di usare benignità verso un Notaro, che in simili casi agisce senza dolo; e soltanto per dar discarico delle petizioni ricevute, ha creduto fare questa dichiarazione.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo come è stato testè letto.

*(Vedi sopra).*

*(Approvato).*

« Art. 40. I testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del Regno o stranieri

in esso residenti, avere il godimento dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto. »

« Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del Notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 23, i mariti di esse, i praticanti e gli amanuensi del Notaro e le persone addette al suo servizio. »

« I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Non potrei acconciarmi alla proposta fatta dalla Commissione nel primo capoverso dell'articolo 40, nel quale si dichiara che non possono essere testimoni idonei *i praticanti e gli amanuensi del Notaro*. E invero queste persone non possono mettersi nella stessa condizione delle persone addette al servizio del Notaro; e segnatamente i praticanti sono persone indipendenti, che stanno nello studio del Notaro per abilitarsi all'esercizio della stessa professione, e veramente non so trovare una giusta ragione, per la quale questi praticanti, che sono e devono essere giovani onorati e rispettabili, non abbiano da godere tanta fiducia da poter essere riputati degni di fare da testimonio.

Io assolutamente respingo quest'eccezione e propongo la soppressione delle parole « *i praticanti e gli amanuensi del Notaro*. »

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Lanzilli.

Senatore **Lanzilli**. Se non vado errato, Signori Senatori, pare che l'articolo 40 non ricerchi nei testimoni da adoperarsi nell'atto notarile *la conoscenza delle parti*; e però se non mi sono ingannato, mi pare che manchi uno dei requisiti più necessari all'atto notarile, perchè se l'autenticità è quella che obbliga la fede pubblica, deve estendersi a tutte le clausole contenute nel contratto. La prima delle quali è la certificazione delle persone che si costituiscono, ed è tanto più urgente questa circostanza, per quanto l'esperienza ci ha mostrato le falsità commesse col presentare una persona invece di un'altra, massime nei testamenti, i quali manifestandosi ordinariamente dopo la morte de' testatori, non possono essere smentiti da loro.

Ora, se per questa clausola del contratto, tutto ciò che si dichiara e si promette, intenesi promesso e dichiarato dalla persona costituita; se questa clausola è parte integrale dell'atto; e se tutte le circostanze le quali debbono autenticarsi, vanno attestate da tutti i testimoni; non solo il Notaro, ma tutti i testimoni devono aver conoscenza della persona che si costituisce.

Alla quale necessità si è provveduto nel caso che il Notaro, egli solo, non conosca le parti: ma la voce o la certificazione del solo Notaro, ed anche di due No-

tari, non basta, richiedendosi dalla legge l'intervento dei testimoni sotto pena di nullità; costoro al pari del Notaro, devono conoscere le parti per attestar logicamente di essersi costituite ed aver dichiarato e promesso quello che loro si attribuisce. In conseguenza io propongo aggiungasi nell'articolo 40 dove si dice, « che i testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti, avere il godimento dei diritti civili, non essere interessati nell'atto: le parole: *conoscere le parti*; » e quindi ripigliare: *e non essere interessati nell'atto.* »

Seconda osservazione:

« Non sono testimoni (seguita il N° 2 dell'articolo) » idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini » del Notaro, e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 23, i mariti di esse, i praticanti, e gli amanuensi » del Notaro, e le persone addette al suo servizio.

» I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per » i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le *attinenze* » e le *qualità* accennate nel precedente capoverso. »

Quali sono queste *attinenze e qualità* ricercate nel precedente capoverso, le quali si possono trascurare impunemente? « Non sono testimoni idonei i ciechi, i » sordi, i muti, i *parenti e gli affini del Notaro e delle* » *parti.* »

Dunque i fidefacienti possono essere *parenti e affini* del Notaio e delle parti: è meglio non chiamarli, perchè la dipendenza derivante dal vincolo di parentela od affinità renderebbe sospetta la loro dichiarazione, non altrimenti che quella dei testimoni, quali veramente sono i fidefacienti. E però concludo che al terzo numero che dice: « I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, si aggiungesse: *eccetto quelle di parentela e di affinità col Notaro.* »

**Presidente**. La prego di redigere il suo emendamento, e farlo passare al banco della Presidenza.

Intanto accordo la parola al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia**. In via di emendamento propongo di doversi aggiungere in fine del primo comma dell'articolo 40 le seguenti parole; *e conoscere le parti*. Se il Notaro deve conoscere personalmente le parti, per la stessa ragione le debbono conoscere i testimoni. È vero che nella pratica i testimoni istrumentari, sono istrumenti passivi dei Notari, e non conoscono le parti e il contenuto degli atti, che sottoscrivono come automi, ma non bisogna incoraggiare prave consuetudini con precetto legislativo. Toullier appena pubblicò l'ottavo volume del suo corso di diritto civile, volle dimostrare che il Notaro ed i testimoni, che trascuravano di istrumentare collegialmente, incorrevano nel reato di falso. Non avesse mai pronunziato questo benefico e benevolo consiglio, che tutti i Notari della Francia si scagliarono contro di lui con parole poco misurate. Il dotto giureconsulto volle difendersi con

una classica dissertazione, e se ne appellò alla magistratura, ma anche da' magistrati ebbe torto.

Bisogna star fermi a' principii, e molte cose cattive saranno dal tempo correte.

In conseguenza io persisto nell'emendamento che ho già fatto passare alla Commissione, di doversi aggiungere nel fine del 1 primo comma di quest'articolo, le parole: *e conoscere le parti*.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lanzilli. Avevo dimenticato una osservazione contro l'emendamento Chiesi. Col dovuto rispetto ad un tanto Senatore, io sono contrario alla proposta idoneità dei *praticanti*. E mi dispenso dal ragionare sopra questa circostanza, sovvenendomi che in atti più importanti, come nei testamenti, il Codice civile li esclude espressamente.

Presidente. Prima di tutto domando al Senato se appoggia l'emendamento del Senatore Chiesi, che consiste nel sopprimere le parole: *i praticanti e gli amanuensi del Notaro*.

Chi lo appoggia, abbia la bontà di alzarsi.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione è tenuta di avvertire il Senato che sono giunte moltissime osservazioni e reclami appunto contro il soverchio numero di restrizioni che si fanno in quest'articolo per la scelta dei testimonii agli atti notarili, ed una di quelle restrizioni che più affligge i petizionarii è quella precisamente che riguarda gli amanuensi ed i praticanti, non che le persone addette al servizio del Notaro.

Quanto alla Commissione, essa sarebbe di parere, che per gli amanuensi e per le persone di servizio debbasi l'esclusione mantenere, poichè queste persone sono direttamente nella dipendenza del Notaro. Il dubbio resterebbe dunque solo per i praticanti, i quali a dir vero sono anch'essi in una certa dipendenza del Notaro, ma minore però di quella degli amanuensi e delle persone di servizio, perchè non sono agli stipendii del medesimo, e finite le pratiche, ogni soggezione dei medesimi si scioglie.

Ma siccome l'articolo 788 del Codice civile dice chiaramente, che non sono testimonii idonei i praticanti e gli amanuensi del Notaro che riceve il testamento, così la Commissione, per uniformarsi al disposto di questo articolo, è di parere di mantener ferma la dicitura dell'articolo in questione come venne proposto.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io aveva proposta la soppressione delle parole *i praticanti e gli amanuensi del Notaro*, ma nello sviluppare il mio emendamento aveva principalmente toccata la sconvenienza della incapacità a

poter essere testimonii infitta ai praticanti; ora, dopo le osservazioni dell'onorevole Relatore della Commissione, io non ho difficoltà di rinunziare ad una parte del mio emendamento, e di limitare la proposta sopra espressione alla sola parola *praticanti*, mantenendo la esclusione stabilita per gli *amanuensi*, ugualmente che per le persone addette al servizio del Notaro.

Dichiaro quindi di restringere la mia proposta alla soppressione della sola parola *praticanti*, perchè riconosco io pure che i praticanti meritano maggiori riguardi degli amanuensi, e non devono essere posti al livello dei medesimi, trattandosi di giovani che stanno nello studio del Notaro per fare la pratica notarile, e abilitarsi all'esercizio della nobile professione del Notariato.

Senatore Poggi, Rel. Io aveva annunciato quel dubbio al Senato perchè mi pareva abbastanza grave, che si potesse credere che la proibizione fosse troppo estesa; ma dal momento che l'articolo 788 del Codice civile proibisce che sieno testimonii nei testamenti i praticanti e gli amanuensi, credo che bisogna uniformarsi a questa disposizione per tutti gli atti pubblici, ed io, a nome dalla Commissione, ritiro l'osservazione che aveva fatta.

Senatore Chiesi. Io insisto nella mia proposta che sia soppressa la parola *praticanti*. In quanto agli atti d'ultima volontà, se vi è per questi una espressa proibizione nel Codice civile, non potranno in simili atti esser testimonii, e si uniformeranno alla disposizione della legge. Ma se i praticanti non potranno essere testimonii negli atti d'ultima volontà, in forza di una speciale disposizione del Codice, non è questa una giusta ragione per negar loro la capacità a far da testimonii negli atti tra vivi.

Presidente. Pongo ai voti l'emendamento del signor Senatore Chiesi consistente nel togliere la parola *praticanti*.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento del Senatore Lanzilli, il quale tenderebbe ad aggiungere al primo paragrafo dopo la parola *civili*, le seguenti: *e conoscere le parti* e poi aggiungere in fine dell'articolo le parole: *eccetto quelle della parentela e affinità col Notaio*.

Domando se questi emendamenti sono appoggiati.

(Sono appoggiati).

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Ho domandata la parola, perchè credevo che l'onorevole Relatore della Commissione non volesse parlare: se però egli avesse avuta questa intenzione, gli avrei ceduta la parola, perchè svolgesse le ragioni per le quali tanto dal Ministero come dalla Commissione, si è creduto non necessario di aggiungere questa condizione.

Il concetto della legge è questo, che non vi sia assolutamente necessità che il Notaro congiuntamente ai

testimonii abbiano a conoscere personalmente le parti. Or questo concetto il Senato l'ha già votato nel precedente articolo, perchè ha ritenuto che un Notaro che non conosca le parti, possa benissimo stipulare un atto quando due fidefacienti gli garentiscano l'identità delle parti contraenti. Se dunque al difetto di conoscenza personale delle parti per conto del Notaio si è supplito con due fidefacienti, ciò dimostra ad evidenza che si è creduto non essere assolutamente necessario che i testimonii conoscano le parti.

Infatti se i testimonii avessero dovuto aver conoscenza delle parti, l'art. 39 non avrebbe fatto ricorso ai fidefacienti. Si aggiunga che l'art. 39, parlando dei fidefacienti, dice che possono far anche da testimoni, ma da questi li distingue, sicchè se essi debbono essere in grado di attestare l'identità delle parti, è chiaro che la stessa condizione non è richiesta per i testimonii. Adunque, come accennavo, la quistione è stata già dal Senato risolta contro l'emendamento del Senatore Miraglia. E nel votare così, il Senato di accordo col Ministero e con la Commissione, è partito da questo concetto, fondandosi su quello che accade in tutti i paesi, che se si volesse assolutamente la conoscenza diretta delle parti per conto dei testimonii, molte volte vi sarebbero delle difficoltà a poter stipulare un atto.

Dunque ammesso una volta il principio contenuto nell'art. 39, credo che ciò sia sufficiente per dimostrare come non sia più il caso di questo emendamento, e prego quindi il Senato a respingerlo.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lanzilli. Siccome le parole debbono uscire ad una ad una di bocca, e quando si tratta di esprimere molte cose, bisogna parlare prima di una e poi dell'altra; i componenti la Commissione sotto l'epigrafe generale: *Delle forme degli atti*, cominciarono a stabilire le condizioni di cui deve essere rivestito il Notaro: esaurito tutto ciò che riguarda il Notaro, con l'articolo 40 discesero ad altro.

« I testimonii devono essere maschi, maggiori di anni ventuno, cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti, avere il godimento dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto. » Ora, non si può intendere, che avendo il Senato già sanzionato l'articolo dei requisiti del Notaro, e quindi approvato il modo di supplire al difetto della conoscenza delle parti, non possa più richiedere anche la conoscenza nei testimonii dell'atto; poichè infine dei conti qualche semplice induzione avvisata nel suddetto articolo non meriterebbe di privare gli atti autentici di una grandissima garanzia, che potrà bene aver luogo in articolo posteriore.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. Mi rincresce di fare opposizione ad un dottissimo magistrato che può essermi maestro in queste materie; ma a me pare bastevole che il Notaro conosca le parti, e se non le conosce,

la legge provvegga che due persone, sieno anche il padre o il figlio del Notaro, e quanto più gli sono congiunti, tanto meno vorranno ingannarlo, gli dicano: sì, questi sono i tali e tali; poichè l'onorevole Senatore Lanzilli ha sostenuto che non potessero essere i parenti. È un interesse del Notaro d'informarsi di coloro che vanno a domandargli un atto, e naturalmente starà più sicuro, se la informazione gli viene da un parente che non da un estraneo.

I testimonii poi non hanno bisogno di conoscere le parti; sono testimonii di quello che dicono, dell'atto, cioè, ma non della nascita e delle qualità di coloro che vanno a stipulare.

Quindi credo che sarebbe introdurre una difficoltà nelle stipulazioni. Mi ricordo un fatto avvenuto giorni sono qui in Firenze. Una persona voleva far registrare la morte di un individuo della sua famiglia, e non trovava i testimonii, perchè forestiere, era Romagnolo, e fu per un caso che s'avvenne in istrada con qualcuno che lo conosceva un tantino, e poté adempiere il pietoso ufficio.

Immaginiamoci un Notaio che cerchi due testimonii, ed alcune volte ce ne vogliono quattro, i quali debbano conoscere le parti, e supponiamo che fra questi vi sia uno straniero che non conosca nessuno, eccetto la famiglia del Notaro. Questi sarebbe nell'impossibilità di rogare l'atto. Ripeto, che a parer mio, la conoscenza delle parti dal lato del Notaro è necessaria, e laddove non l'abbia, deve procurarsela per mezzo dei suoi più prossimi parenti ed amici i quali hanno maggior interesse a non ingannarlo. Quindi io respingo l'emendamento del Senatore Lanzilli.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore Poggi, Relatore. L'onorevole Senatore Leopardi, benchè dichiarò di non essere giureconsulto, ha aggiunto delle buone osservazioni, oltre a quelle già esposte dall'onorevole signor Ministro, per oppugnare l'emendamento dell'onorevole Senatore Lanzilli. Io mi limito ad avvertire il Senato che la questione è pregiudicata dal voto già dato all'articolo 39, perchè in esso è detto che il Notaro deve conoscere le parti, e se non le conosce deve procurarsene la conoscenza per mezzo di due fidefacienti. E questo concetto si rinnova continuamente non solo nell'art. 39, ma anche negli articoli 40, 41 e successivi. Questi fidefacienti non è necessario che si trovino nelle condizioni dei testimonii, essi possono essere parenti ed attinenti del Notaro.

Ora, se la legge avesse voluto che i testimonii conoscessero sempre le parti, non avrebbe provveduto ad imporre al Notaro l'obbligo di accertarsi della identità delle parti per mezzo dei fidefacienti. Bastava inserire nell'articolo 40 una dichiarazione che stabilisse che i testimonii devono conoscere le parti; ed in tal caso il bisogno di avere oltre i testimonii dei fidefacienti, spariva non solo dall'articolo 39, ma anche da tutti gli altri.

Ma al momento in cui con l'articolo 39 è già sta-

bilto, che ove i testimoni non siano in grado di accertare il Notaro che le parti sono quelle che si qualificano, egli è costretto a procurarsi questa certezza da altri due fidefacienti, ne viene per conseguenza, che il detto articolo non esige che neppure i testimoni conoscano le parti. E posto che esso è già votato, bisognerebbe poter tornare sul medesimo per accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Lanzilli in questo articolo, onde non mettersi in contraddizione.

**Presidente.** Metto ai voti il primo comma.

**Senatore Miraglia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Miraglia.** Se le ragioni esposte dal Relatore della Commissione possano valere a far respingere l'emendamento inteso a stabilire in principio, che i testimoni debbano conoscere le parti, lo vedrà il Senato. Ma mi pare che la questione sia stata già pregiudicata colla votazione dell'articolo 39. Questo articolo ha stabilito il principio, che il Notaro deve personalmente conoscere le parti, e quante volte non abbia questa conoscenza personale, egli si può contentare dell'assicurazione dei testimoni intervenuti nell'atto; e se non gli basta, può richiedere l'intervento di due fidefacienti; se non che l'articolo 39 ha parlato del notaro in rapporto con le parti, e la legge vuole anche l'intervento dei testimoni. Dunque la questione sta nel vedere se ciò che è stabilito nell'articolo precedente, cioè che il Notaro debba conoscere le parti, lo stesso debba anche dirsi per i testimoni: questa è la questione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Mi permetta il Senato che io risponda due parole al Signor Senatore Miraglia, perocchè io sono stato il primo a mettere in mezzo l'idea, che la questione è stata pregiudicata dall'articolo 39.

Rispettando le sue osservazioni, esse però non mi hanno tolto il concetto che io mi era formato.

L'articolo dice: che quando il Notaio non conosca le parti, deve accertarsi dell'identità delle loro persone per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti: e questi due fidefacienti possono essere anche dei testimoni. Ora io domando, vi era bisogno in quest'articolo di avvalersi dei fidefacienti?

Dunque sono essi che per legge hanno l'obbligo di conoscere le parti, sono essi che attestano di conoscerle. Perciò sarebbe affatto superfluo imporre anche ai testimoni l'obbligo di questa conoscenza.

Perciò io ho creduto che la questione fosse già stata pregiudicata, e che il Senato implicitamente fosse venuto a ritenere che non sia necessario che i testimoni conoscano le parti. Se questa questione fosse stata anticipatamente risolta, se in un articolo precedente, poniamo per ipotesi, si fosse già detto che i testimoni avessero l'obbligo di conoscere le parti, io

domando all'onorevole Senatore Miraglia: crede egli che nell'articolo 39 si sarebbe più parlato di fidefacienti?

Ho creduto dover rispondere queste due parole innanzi tutto al Senatore Miraglia, per giustificare il mio concetto, che cioè dalla votazione dell'articolo 39 la questione di quest'emendamento era stata pregiudicata.

**Presidente.** La parola è al Senatore Conforti.

**Senatore Conforti.** L'onorevole Ministro ha chiarito talmente la questione, che io non ho da aggiungere che poche parole.

Faccio osservare agli onorevoli proponenti, che se per avventura, alla fine del primo capoverso dell'art. 40, si dicesse: « I testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il godimento dei diritti civili, conoscere le parti e non essere interessati nell'atto; » questo primo capoverso sarebbe in contraddizione coll'art. 39, e sorgerebbero tali e tante questioni innanzi ai Tribunali, intorno alla validità degli atti notarili, che, io ne sono persuaso, ne sarebbero ingombre le Curie.

In verità l'art. 39 dice, che il Notaro deve conoscere personalmente le parti; nella ipotesi poi, che non le conosca personalmente, debbono conoscerle i testimoni; quindi la conoscenza delle parti per ciò che riguarda i testimoni, dipende dalla conoscenza che abbia o no il Notaio delle parti stesse.

Nell'art. 40 si direbbe in termini assoluti, e senza riserva, che i testimoni debbono conoscere le parti; quindi, mentre nell'art. 39 la conoscenza delle parti, per i testimoni, dipende dalla non conoscenza del Notaro; nell'art. 40 al primo capoverso, si direbbe che i testimoni debbono conoscere le parti, anche quando il Notaro le conoscesse, locchè sarebbe una patente contraddizione. Per la qual cosa, l'articolo 39 essendo stato votato, ha escluso qualunque emendamento che si potesse in questo senso aggiungere nel primo capoverso dell'art. 40.

**Presidente.** Vi sono due emendamenti. Il primo, del Senatore Lanzilli, che è comune con quello del Senatore Miraglia; un secondo del solo Senatore Lanzilli: perciò si faranno due separate votazioni.

Il primo dunque, è di aggiungere dopo le parole *diritti civili*, quelle: *e conoscere le parti*.

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

L'altro emendamento, è quello del solo Senatore Lanzilli, e consiste nell'aggiungere in fine dell'art. 40, le parole: *eccetto quella della parentela od affinità col Notaro*.

**Ministro Guardasigilli.** Mi permetta il Senato ch'io domandi all'onorevole Lanzilli, se egli creda che questa eccezione debba avere luogo quando i fidefacienti fanno anche da testimoni, ovvero quando sono solo fidefacienti. Nella prima ipotesi è naturale che, riuendo alla qualità di fidefacienti anche quella di

testimoni, debbano avere tutti i requisiti richiesti per testimoni.

Se poi egli creda che anche nella seconda ipotesi debba aver luogo la sua eccezione, cioè quando il fidefaciente non fa che attestare l'identità delle parti, io mi permetto di fare osservare che precisamente i parenti sono quelli che meglio conoscono le parti, i quali parenti, conosciuti naturalmente dal Notaro, possono attestare l'identità di esse, meglio di chiunque.

Se noi ammettiamo quest'esclusione, sarà molto difficile trovare i fidefacienti, perchè colui che il Notaio conosce e potrebbe adibire, può benissimo conoscere un individuo di una famiglia, ne può conoscere due, ma è probabile che non conosca proprio quelle parti che devono stipulare.

Non credo perciò che possa essere accettato l'emendamento dell'onorevole Senatore Lanzilli.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lanzilli. Io insisto nel mio emendamento.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Lanzilli consistente nell'aggiungere al fine dell'articolo 40 le parole « eccetto quella della parentela od affinità del Notaro. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia sorgere.

(Non è approvata).

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Mi perdonerà il Senato se io mi trovo nella necessità di fare una proposta, consistente nel ripristinare nei suoi termini il primo comma dell'articolo del Progetto Ministeriale, che sarebbe il 35.

Quest'articolo, relativamente al godimento dei diritti civili, diceva: « I testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti, non avere perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili, ecc. »

La Commissione ha creduto di cambiare queste parole nelle altre che si trovano nel primo comma dell'art. 40, cioè: *aver il godimento dei diritti civili.*

Dirò brevissimamente le ragioni che avevano indotto il Ministero a usare quella redazione.

Il Codice Civile nell'art. 4 usa queste parole: Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale.

Altrove, e propriamente nell'art. 788, il Codice parlando dei testimoni da adibire nei testamenti dice che tra l'altro debbono « non aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili. »

Quindi il linguaggio, la locuzione del Codice Civile, è precisamente quella mantenuta nel Progetto Ministeriale, cioè: *non aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili.* Ora, se noi usassimo un'altra frase, come quella messa dalla Commissione, la quale dice: *esser nel godimento dei diritti civili,* noi non sole useremmo un linguaggio difforme

da quello del Codice, cosa che a senso mio non deve farsi, ma credo di più che il linguaggio non sarebbe esatto, perchè sappiamo benissimo tutti che può verificarsi il caso che un individuo abbia il godimento, ma, per una condanna, abbia perduto l'esercizio dei diritti civili.

Quale è del resto la ragione per la quale la Commissione ha creduto di cambiare questa frase? Lo dice in due parole nella sua Relazione l'onorevole Senatore Poggi: « Per escludere dal novero dei testimoni non solo i condannati alla perdita dei diritti civili, ma anco gl'interdetti ».

Ora, io debbo rispondere a queste osservazioni della Commissione, che se ha avuto in mente questo scopo, io dico che non l'ha raggiunto. Si parla d'interdetti, ma di quali interdetti? di quelli interdetti per la legge civile o degli interdetti per condanna penale?

Se si parla d'interdetti civilmente, io domando: è poi necessario di tenerne proposito, di preoccuparsene, di dire che non possono deporre essi, i quali non sono altro che i mentecatti? Infatti la procedura civile e la procedura penale quando parlano delle incapacità dei testimoni, non accennano giammai ai mentecatti, ai pazzi, i quali naturalmente non possono, nè è necessario il dirlo, essere testimoni. Ma se si vuol ritenere che si accenna agl'interdetti per condanna penale, io trovo che è molto più esatto, molto più legale il linguaggio del progetto ministeriale, perchè con questo si prescrive senza equivoci la condizione di non aver perduto per condanna il *godimento e l'esercizio dei diritti civili*, mentre il progetto della Commissione, volendo che si abbia solo il *godimento dei diritti civili*, si può sostenere che non escluda i condannati all'interdizione, i quali non perdono il *godimento*, ma soffrono la sospensione dell'*esercizio* dei diritti civili. Anzi si può giustamente osservare, che nemmeno gli interdetti civili perdono il godimento dei diritti civili, sicchè nemmeno essi sono colpiti dalla redazione della Commissione. Perciò credo che debba esser riprodotto il primo comma dell'articolo ministeriale, il quale mi pare che eliminerebbe qualunque difficoltà.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Senatore Poggi Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Poggi Relatore. La Commissione non ha difficoltà alcuna di aderire in parte al desiderio dell'onorevole Ministro. Non accetterebbe di rimettere integralmente la formola dell'articolo del progetto Ministeriale per una ragione che forse è stata dimenticata nella Relazione, ma che dirò ora.

L'articolo Ministeriale dice: *Non aver perduto per condanna il pieno godimento, o l'esercizio dei diritti civili.* Ora, quello che è pienamente interdetto per demenza o pazzia, e quello che è inabilitato per prodigalità o debolezza di mente e non può fare contratti, non si potrebbero dire esclusi, con quella formola, dal fare da testimoni, poichè non han perduto per condanna sof-

ferta il godimento dei diritti civili. La sentenza civile d' interdizione e d' inabilitazione, non è condannatoria, ma semplicemente declarativa dello stato infelice in cui si trovano le rammentate persone.

Potremmo andare d'accordo invece dicendo: *essere nel pieno esercizio dei diritti civili*: questa formola comprenderebbe gli interdetti e gli inabilitati.

**Presidente.** Il signor Ministro accetta questa formola?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Non avrei difficoltà, purchè si dica *e nel pieno esercizio dei diritti civili*.

**Presidente.** Allora metto ai voti l'articolo con questa variante.

« I testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto.

« Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del Notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 23, i mariti di esse, i praticanti e gli amanuensi del Notaro e le persone addette al suo servizio. »

« I fidejacenti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso. »

**Senatore Lambruschini.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lambruschini.** Io domando uno schiarimento: domando cioè a qual sostantivo, a qual nome si riferisce il pronome *esse*: a me pare che si riferisca alle parti. Dicendosi dunque *i mariti di esse* pare che le parti debbano essere sempre femmine.

**Presidente.** Ha ella chiesto un semplice schiarimento?

**Senatore Lambruschini.** Un semplice schiarimento, non faccio veruna proposta.

**Senatore Miraglia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Miraglia.** Mi pare che le parole *nel pieno esercizio dei diritti civili* potrebbero nella pratica aprire il varco a mille difficoltà.

Che s'intende nel campo giuridico, colle parole: avere il pieno esercizio dei diritti civili?

Averli tutti, niuno escluso.

Ora, nel codice civile abbiamo gl'inabilitati; abbiamo persone che non sono inabilite, ma alle quali la legge interdica gli atti di alienazione.

Una di queste persone adunque non gode il pieno esercizio dei diritti civili, e per ciò essendo nello stato d'interdizione, si vorrà dire che sarà incapace a fare da testimone?

Abbiamo condanne a pene correzionali, le quali producono interdizione a certi diritti civili.

Questi condannati saranno interdetti anche dal loro testimonianza? Avrei qualche difficoltà. Perchè mi sembra più conveniente lasciare il testo della Com-

missione, che dice: *avere il godimento dei diritti civili*.

**Presidente.** Il signor Senatore Miraglia riprenderebbe come emendamento il testo primitivo della Commissione; ma siccome il testo attuale è divenuto quello che ho letto poco fa, sul quale hanno convenuto la Commissione e il signor Ministro, la ripresa della frase anteriore della Commissione, diventa un sotto emendamento. Domando al Senato se intende di appog-  
giarlo.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiato).

Lo metto ai voti. Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato).

**Senatore Poggi, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Relatore.

**Senatore Poggi, Relatore.** Per rispondere al dubbio proposto dall'onor. Senatore Lambruschini, dirò che l'espressione da lui citata è riferibile al caso in cui fra le parti vi sieno donne, ma se sono tutti uomini la disposizione non è più applicabile (*ilarità*), per cui credo che, senza fare una lunga spiegazione, s'intenda facilmente ciò che si è voluto dire con questa locuzione.

**Senatore Musio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Musio.** Veramente la spiegazione domandata dall'onorevole Lambruschini mi pare molto plausibile, poichè, dicendo *i mariti di esse*, potendovi essere fra le parti un uomo, si direbbe il marito del maschio. Per cui proporrei di sostituire la parola *coniugi* a quella di *mariti*.

**Presidente.** La Commissione accoglie la sostituzione della parola *coniugi* a quella di *mariti*?

**Senatore Poggi, Relatore.** Le donne non possono essere testimoni, e se si sostituisse la parola *coniugi* che comprende maschi e femmine, l'espressione mi sembrerebbe meno esatta.

**Ministro Guardasigilli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro Guardasigilli.** Se dopo le parole *e delle parti* si mettesse una virgola, l'espressione di *mariti di esse* non potrebbe esprimere altro che *i mariti delle parti*; e credo sia linguaggio molto esatto; mentre l'espressione *coniugi* importerebbe una nomenclatura che non sarebbe strettamente legale. Si tratta del caso in cui la parte essendo una donna, è vietato a suo marito di essere testimone.

Quindi io proporrei di mettere una virgola dopo le parole *e delle parti*.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo letto testè col'aggiunta della virgola accennata dall'onorevole signor Ministro.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 41. L'atto notarile deve contenere:

« 1. L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora, del Comune e della casa in cui l'atto è ricevuto;

« 2. Il nome, cognome, l'indicazione della residenza del Notaro, e del Consiglio notarile presso cui è iscritto;

« 3. Il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti;

« Se le parti, o alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno non tanto rispetto ad esse come rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo;

« 4. La dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del Notaro o per mezzo di fidefacienti;

« 5. L'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantità delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione o disposizione;

« 6. La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre; »

« Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi; »

« 7. L'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto; »

« 8. La menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni; »

« La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere omessa per espressa dichiarazione delle parti della quale si farà menzione; »

« 9. La menzione che l'atto è stato scritto dal Notaro o da persona di sua fiducia da nominarsi, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte; »

« 10. La sottoscrizione delle parti, dei testimoni, dei fidefacienti e del Notaro; »

« Se alcuna delle parti, o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glie lo impedisce, ed il Notaro deve far menzione di questa dichiarazione; »

« 11. Negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione del Notaro, e delle parti in margine di ciascun foglio, e nel caso che queste non sappiano o non possano scrivere, la sottoscrizione dei testimoni. »

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Titubante prendo la parola sul numero 1 dell'articolo 41: la materia in esso contenuta non è per gli omeri di un mediocre legista; e se non viene in mio soccorso qualche voce autorevole di giureconsulto maestro nella storia del diritto, sarebbe vana impresa il resistere alla falange compatta della Commissione e dell'onorevole Guardasigilli, rafforzata in questa tornata dalla comparsa di un altro loro va-

loroso campione, qual è il dotto e stimabilissimo De Foresta. Salviamo almeno l'onore delle armi.

Ogni atto autentico deve avere la *data*; e per qual ragione la Commissione composta da giureconsulti che pel loro vasto sapere m'ispirano tutta la riverenza, ha di proposito sostituito al definito la definizione? Se è vero, che *omnis definitio in jure periculosa est*, parmi che di questa regola possa farsi applicazione nella definizione della *data*.

Nel senso del numero 1 dell'articolo 41 si farebbe consistere la *data* nella indicazione complessiva dell'anno, mese, giorno ed ora, non che del Comune e della casa dove è ricevuto l'atto; ma secondo il numero 5 dell'articolo 47, mentre si distingue la *data* dal *luogo*, sempre però si comprende l'*ora* nella *data*. Questo di già dimostra quanto sia difficile dare alla parola *data* il giusto suo significato.

Dai miei studii sulle sorgenti del diritto italiano ho potuto convincermi, che la parola *data* non si trova nel linguaggio puro latino, e nei responsi di quei giureconsulti romani, che con egual lustro fiorirono sotto la repubblica e sotto i Cesari; e quindi non è da meravigliare, se si è dovuto man mano svolgere documenti, e dopo erudite ricerche venire a capo della etimologia della parola *data*, e degli elementi che ne determinano il significato.

Il diritto romano per i testamenti solenni proprii di un popolo legislatore, ha lasciato un grave dubbio sulla questione di sapere, se la mancanza di *data* rendesse nullo un testamento. Cujaccio, che col soccorso dello studio delle lettere umane e della filologia penetrò nella erudita illustrazione dei testi del diritto romano, nel commentario sulla L. 20 dig. *qui testamenta facere possunt*, riferisce un frammento del giureconsulto Modestino, dove dicesi, che l'omissione del giorno e dell'anno della formazione del testamento, non reca alcun ostacolo alla sua validità: *cum in testamento dies et consul adjecti non sunt, nihil nocet, quominus valeat testamentum*; donde conchiude Cujaccio, *sed si dies in testamento non fuerit adscriptus, non ideo minus testamentum valet*.

Quando cominciò a sorgere l'idea della *data*, e quindi le dispute tra i giureconsulti sul significato di questa parola? Allorchè l'imperatore Valentiniano (siamo già alla decadenza dell'impero) con una novella inserita nel Codice Teodosiano introdusse il testamento olografo, pel quale Giustiniano richiedeva, *primum quidem ejus subscriptione tempus declaret*, ed il capo 1 della novella 45 spiega, che negli atti si segnasse in prima l'anno dell'impero di ciascun sovrano, per secondo i Consoli, e per terzo *indictionem, mensem et diem: sic enim per omnia tempora servabitur*. Onde è che molti giureconsulti traducono la parola *tempus* per *data*. Ben a ragione adunque dal glossario del celebre Ducange rilevasi che la parola *data* s'incontra per la prima volta nelle scritture dei tempi barbari: *datate*, egli dice, *est annum et diem literis adscribere*, poichè nella indica-

zione del giorno comprende quella del mese. Questo grande erudito c'insegna altresì, donde il vocabolo *data* abbia avuta l'origine. Allorchè, egli dice, le costituzioni degli imperatori romani venivano spedite ai Prefetti del Pretorio, o ad altri magistrati provinciali, notavasi il giorno in cui venivano *date*, ossia consegnate a coloro che doveano portarle: notavasi al pari quello in cui eran ricevute. Quindi spesso nelle costituzioni si legge: *data tali die: accepta tali die*.

Queste sono le sorgenti del diritto, sul valore della *data*, e negli atti autentici, esprime non solo la indicazione dell'anno e del mese, ma anche del giorno. Eppure si è molto disputato, se dovendo un'atto privato essere datato, l'omissione del *giorno*, viziassero la *data*. Molto si è detto e scritto appunto sugli elementi costitutivi della *data* ne' testamenti olografi, e non sono mancati scrittori che hanno professato, e tribunali che hanno sentenziato, di doversi considerare come legalmente datato un testamento olografo che contenesse la semplice indicazione dell'anno e del mese, omettendosi quella del giorno. Era tempo di troncata questa disputa, e l'articolo 775 del Codice italiano, ha espressamente sancito, che la *data* del testamento olografo deve indicare il *giorno*, il *mese* e l'*anno*.

Ma andare al di là di questa indicazione per esprimere la *data*, e pretendere che uno de' fattori della *data* negli atti autentici dev'essere anche l'indicazione dell'*ora*, è cosa che non ha riscontro nella dottrina e negli storici documenti, e non menerebbe d'altronde ad alcuna pratico risultamento, a tacere che si aprirebbe il varco a giudizi cavillosi. Si può veramente stabilire l'*ora* in cui è stipulato un atto autentico? Lo dica chi abbia pratica degli affari.

Soltanto potrebbe aggiungersi alla *data* l'indicazione dell'*ora* ne' testamenti per atto di Notaro, al fine di prevenire le falsità in atti che bene spesso vengono celebrati da uomini agonizzanti, e che veramente debbono essere solennizzati alla presenza del testatore, del Notaro e de' testimoni. Dalla indicazione precisa dell'*ora* dipende in molti casi la validità del testamento, *quia viventes morimur*.

Non saprei poi persuadermi come la indicazione del *luogo* si volesse comprendere nella *data*. L'oggetto per cui nell'atto autentico si deve menzionare il luogo, cioè il Comune in cui è stato fatto, è unicamente quello di conoscere la competenza del Notaro, ed anche per prevenire o scoprire le falsità. Ma l'enunciazione della *casa* in cui è ricevuto l'atto, *locus loci*, non sembra necessaria, almeno per gli atti tra vivi; e potrebbe soltanto pe' pubblici testamenti ritenersi come indispensabile per le stesse ragioni espresse in quanto all'*ora*. Epperò propongo il seguente emendamento al numero primo dell'articolo 41:

« La *data* in lettere per disteso dell'anno, del mese e del giorno; ed inoltre l'indicazione del Comune in cui l'atto è ricevuto.

« Nel testamento per atto pubblico o segreto è altresì richiesta l'indicazione dell'ora e della casa in cui è stato fatto. »

**Presidente.** Rileggo l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia tendente a sostituire altra dicitura a quella del n. 1 dell'articolo 41:

(Vedi sopra).

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

**Ministro Guardasigilli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro Guardasigilli.** Dirò poche parole.

Mi sembra che la Commissione inclinerebbe ad accettare la proposta dell'onorevole Senatore Miraglia; io veramente incontrerei una certa difficoltà ad accettarla.

Senza entrare nel campo dei principii, svolti dall'onorevole Miraglia, senza addentrarmi nei dati storici da cui egli è partito, rispettando sempre le sue elucubrazioni, guarderò un poco più ai fatti, e per ripetere le parole dell'onorevole Senatore Sclopis mi terrò *terra terra*.

Mi permetto di osservare che la parola *ora* è necessaria praticamente parlando, e perchè? perchè può darsi questo caso; che uno venda il suo immobile nello stesso giorno a due persone, stipulando l'atto dinanzi a due Notai diversi. Quale dei due atti pubblici avrà la preferenza? Ecco da quale principio io credo che si partano coloro i quali insistono perchè oltre la *data* dell'anno, mese, e giorno, si aggiunga pure quella dell'*ora* per evitare questioni.

Questa è necessità naturale, come ben lo dimostrava l'onorevole Miraglia, quando si tratta di un atto di ultima volontà: ma vi è anche una ragione, quando si tratta di altri atti pubblici. Quindi non potrei acconsentire ad accettare il suo emendamento, in quanto riguarda l'*ora*, e piuttosto non sarei alieno dall'accettarlo in quanto vuole la soppressione della parola *casa*.

Se per altro per maggior esattezza di linguaggio si volesse dire, come pare proponga l'emendamento dell'onorevole Miraglia, *la data in lettere per disteso, dell'anno, del mese del giorno, dell'ora e l'indicazione del Comune*, non avrei alcuna difficoltà: ma ci vorrei sempre la menzione dell'*ora*.

**Senatore Musio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Musio.** Certamente, sarebbe opera molto difficile il poter su due piedi rispondere bene a tutto quello che così dottamente l'onorevole Senatore Miraglia ha desunto dai libri, dai vocabolari antichi, e dalla sua erudizione. Pare però che in genere e senza pericolo di andare errati, si possa dire che il *Dies et Consul*, appartiene a tutti i tempi della Repubblica; vale a dire che appartiene a tempi molto lontani e molto anteriori al Codice Teodosiano.

Egli ci ha parlato a lungo dei testamenti, e pare d'avviso che essi non avessero *data*.

Ma io lo prego a ricordarsi, che la prima forma del testamento romano era precisamente legislativa, perchè (com'egli ha detto), era legge *et rogabatur in comitiis*. Ora, simili solennissimi atti, portavano più che il *dies et consul*. Egli sa bene come si convocassero, come si celebrassero le assemblee legislative del popolo romano: esse erano generalmente presiedute dal Console, supremo magistrato della repubblica, e prendevano data dai fasti consolari.

- Alla prima forma succedettero i testamenti per *res et libram*; ed anche questi erano atti solenni, che non potevano mancare di data.

Venne in ultimo il testamento regolato dalla legge 20, salvo errore, del Codice Giustiniano: ed anche intorno a questo, solamente oggi sento dire che non avesse data.

Venendo poi a ciò che forma il tema della discussione che non è certo questione archeologica, io non so come l'onorevole Miraglia creda, che l'articolo contenga una definizione della data, e per chiarir ciò nel modo più evidente, rileggo lo stesso articolo il quale dice: *l'atto notarile deve contenere l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora, del Comune e della casa in cui l'atto è ricevuto*.

Signori, non so trovare niente che mi dia un'idea, che mi autorizzi ad intenderlo nel senso dell'onorevole Miraglia.

Ritenuto l'articolo nel suo chiaro ed evidente tenore, esso non contiene già una definizione della data, ma i veri e precisi elementi del tempo e del luogo in cui l'atto è rogato.

L'articolo non offre altro all'occhio e parmi che altro non sia in se stesso, che una profonda ed avveduta combinazione di savie cautele, dirette a meglio garantire la veracità e l'autenticità dell'atto; le quali nella forma e nella sostanza non contengono alcuna definizione della data.

All'onorevole Miraglia non piace, che si debba indicare anche l'ora precisa del rogito o della stipulazione. Egli la trova inutile ed impossibile. Ma potendosi l'indicazione dell'ora differire fino al momento in cui l'atto si stipula e si sottoscrive, io non so come si possa dire impossibile una cosa, che è tanto facile. L'indicazione poi dell'ora è tutt'altro che inutile.

L'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia ha già provato, e secondo me, assai bene, in contrario, che è una grave necessità, e all'esempio da lui citato, io ne aggiungo un altro.

Pur troppo vi sono dei casi in cui la falsità emerge dalle supposizioni delle persone, e se ciò può verificarsi, come molte volte si è verificato, l'indicazione dell'ora può dare un addentellato più sicuro per dedurre l'alibi, e quindi la falsità.

Il giorno è composto di 24 ore. Tizio nell'ora, per esempio, di mezzogiorno, si trovava nel luogo A, l'istrumento si suppone stipulato in Firenze, alla stessa ora. Il luogo A, dista qualche ora da Firenze. Quindi se Tizio prova pienamente che il dato giorno, all'ora in-

dicata nello strumento, egli era nel luogo B, puta Lucca, Livorno, egli prova pienamente la falsità dello strumento. Ma se l'onorevole Miraglia toglie a Tizio l'elemento dell'ora precisa, Tizio non ha più un mezzo così facile e giuridico, atto a provare la falsità.

Dunque l'elemento dell'ora, facile non che possibile, è pure necessario, od almeno molto utile, e parmi che non si abbia plausibile e giusto motivo di eliminarlo.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Sebbene la Commissione in sulle prime sembrasse inclinata ad accettare una parte dell'emendamento dell'onorevole Miraglia, tuttavia intese le osservazioni giustissime dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e dell'onorevole Musio, essa crede di dover insistere nel suo progetto.

Aderendo all'invito che mi è stato fatto dirò brevemente il motivo, per cui la Commissione crede, che sia più conforme allo scopo che si è prefissa in questo articolo, d'insistere nei termini nei quali è stato formulato.

Io ammetto e l'otto Sig. Senatore Miraglia, che storicamente nella data non si comprende che l'anno, il mese ed il giorno in cui l'atto ha avuto luogo. Ammetto altresì che generalmente per gli atti pubblici non si richieda altro che la data, vale a dire, l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno non che del luogo in cui l'atto è seguito. La Commissione però ha creduto nel caso speciale di dover andare più oltre e di richiedere ancora l'indicazione dell'ora e della casa; e perchè? Perchè l'atto pubblico fa piena fede fino ad iscrizione in falso.

Ora, è evidente che indicando l'ora e la casa, in cui l'atto ha avuto luogo si somministrano elementi maggiori per potere all'uopo scuoprire la falsità. Abbandonando questi due elementi, è evidente che si scema la possibilità, l'efficacia della querela di falso, che può sempre esser data contro l'atto pubblico.

Quindi, senza ripetere le cose già egregiamente dette e dall'onorevole Signor Ministro, e dall'onorevole Signor Senatore Musio, dichiaro, autorizzato anche dalla Commissione, che essa insiste perchè l'articolo sia mantenuto nei termini proposti.

L'onorevole Senatore Miraglia soggiungeva che nell'articolo 47 la Commissione si è espressa in termini i quali non sono forse totalmente d'accordo con ciò che si stabilisce nell'articolo 41, che ora stiamo esaminando.

Ma a questo riguardo mi limito a rispondere, che quando esamineremo l'articolo 47, l'onorevole Senatore Miraglia potrà fare le osservazioni che crederà per armonizzare quell'articolo col 41, e la Commissione fin d'ora dichiara che è disposta ad accettare le modificazioni che potranno esser fatte a questo scopo.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io prego il Senato a vo-

lor votare l'articolo 41, come sta nel progetto della Commissione. Per non mostrarmi troppo renitente, e sventuratamente ho dovuto tale mostrarmi, più che non avrei voluto, verso il mio amico signor Senatore Miraglia, per una specie di transazione, io aveva accettato che si fossero tolte le parole *l'indicazione dell'ora*, e forse vi era anche stato indotto dalle disposizioni che aveva creduto di scorgere nell'animo dei componenti la Commissione. Ma dopo aver ben maturata la cosa, e segnatamente dopo le osservazioni state fatte dal signor Senatore De Foresta, io mi sento spinto a chiedere che le parole *indicazione dell'ora* restino nell'articolo 41 e prego il Senato a voler approvare l'articolo come fu proposto dalla Commissione.

A questo proposito mi permetta il Senato che io dia una spiegazione relativamente a ciò che intendo col vocabolo *ora*; poichè si potrebbe anche qui trovare qualche difficoltà assumendosi che nei diversi luoghi diversamente si contano le ore, dove alla francese, dove all'italiana, dove secondo il tempo medio, dove secondo il tempo vero, e così via via.

Perciò io credo, che, quando si domanda l'indicazione dell'ora, non possa dubitarsi che essa debba essere data secondo il costume del luogo dove l'atto si stipula.

Credo che queste osservazioni siano sufficienti a togliere qualunque dubbio.

**Presidente.** Dunque metto ai voti l'emendamento del Senatore Miraglia.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato).

Rimane dunque il primo comma di quest'articolo tale quale è.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola sul numero 6.

Senatore **Chiesi.** Io la domando sul numero 9.

Senatore **Miraglia.** Ed io sul numero 11.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Non intendo di prolungare la discussione: altro non faccio che una semplice osservazione.

Non è sempre facile il conoscere tutti i confini di un fondo. Dal momento che fu indicato colle sue speciali qualifiche di qualità, estensione, coll'indicazione del numero del catasto, ecc., è del pari necessario che vi sia anche l'indicazione di qualche confine, ma non credo sia assolutamente necessaria l'indicazione di tutti i confini. Mi pare che abbia letto, dove non ricordo più, che bastasse l'indicazione dei confini da due o tre parti, ma non la totalità. Raccomando questa osservazione alla Commissione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Poggi, Relatore.

Senatore **Poggi, Relatore.** Rispondo due parole all'onor. Senatore Lauzi. Egli teme che in virtù dell'articolo 47 sieno colpite di nullità tutte le inosservanze all'articolo 41 vale a dire dal numero 1° al numero 11.

Invece l'articolo 47 non colpisce di nullità che le inosservanze alle formalità stabilite nei numeri 10 e 11: le altre non danno causa di nullità. E per questa ragione la Commissione non si è fermata specialmente ad ogni numero, ma ha lasciato stare le cose come stavano nel progetto ministeriale, per non impegnarsi a far riforme troppo minute e non necessarie. Il numero 6 prescrive in sostanza quale debba essere la descrizione dei fondi da contrattarsi; cioè la più chiara e la più esatta possibile.

Se poi la indicazione fosse meno completa e meno precisa, l'atto non cessa di esser valido. Che vi sia soprabbondanza nella descrizione dei fondi non è un gran male; ma importava che la legge dicesse l'occorrente per ottenere che la descrizione identificasse il fondo contrattato con la maggior chiarezza.

Credo che queste osservazioni potranno appagare l'onorevole Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Mi dichiaro soddisfatto.

**Presidente.** La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Nel progetto della Commissione l'atto notarile deve contenere la menzione che l'atto è stato scritto dal Notaro o da persona di sua fiducia da nominarsi.

Mi pare dover bastare che il Notaro dichiari che l'atto è stato scritto da persona di sua fiducia, senza che debba nominarsi la persona che lo ha scritto. Credo veramente che questa condizione sia soverchia.

Io non intendo di fare una vera proposta, faccio questa semplice osservazione alla Commissione, e confido che essa pure, alla cui saviezza mi rimetto, vorrà contentarsi della dichiarazione del Notaro, che l'atto fu scritto da persona di sua fiducia, senza che debba anche nominarsi la persona la quale ha scritto l'atto.

Senatore **Musio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Musio.** Mi pare che dal momento che nell'art. 40 si è lasciato sussistere che i praticanti, e gli amanuensi non possano essere testimoni, forse possa avere qualche rilievo l'indicare la persona di fiducia del Notaro che ha scritto l'atto. Potrebbe darsi che sia un praticante che l'abbia scritto.

Se questo ha qualche peso, io lo sottopongo alla considerazione del Senato, e dello stesso Senatore Chiesi.

Senatore **Poggi, Relatore.** La Commissione ha creduto di aggiungere queste parole che non erano nel progetto ministeriale, *da nominarsi*, a maggior cautela, per poter avere il modo di conoscere questa persona e fornire maggiori notizie nel caso in cui l'atto potesse essere colpito di nullità o impugnato come falso.

Quanto al dubbio che metteva innanzi l'onorevole Senatore Musio, io dirò che non credo che vi sia relazione fra l'articolo 40 e questo numero, perchè l'amanuense, il praticante, comunque siano esclusi dal far testimonianza, non sarebbero però impediti dallo scrivere materialmente l'atto che il Notaro dovesse rogare, questa proibizione non li colpirebbe.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io comincio dal dichiarare che non intendo di fare nessuna opposizione all'aggiunta della Commissione, e se il Senato crede che queste parole debbano stare nella legge, non ho nessuna difficoltà ad ammetterle.

Ma nel progetto ministeriale per verità queste parole non vi erano, e credo che vi fosse una ragione per non averle messe. Il Notaro qualche volta potrà servirsi per scrivere l'atto anche del proprio figlio, il quale infine non può avere mai alcuna responsabilità, e una persona di fiducia del Notaro, è un braccio con una penna che materialmente scrive.

Qualche volta il Notaio non ama che si dica per esempio, che egli si serve dell'opera di un suo figlio di una persona sua, che si presta a scrivere, e non sarà nè praticante, nè amanuense.

Non v'è necessità perchè si debba nominare. Lo comprenderei quando veramente potesse avere uno scopo, quando chi scrive avesse da fare da testimone; ma lo scritturale invece può essere chiunque di fiducia del Notaro, epperò non capisco perchè debba essere nominato non avendo mai responsabilità.

Del resto non insisto; ma posciachè non trovo l'utilità di questo cambiamento, o per dir meglio di questa aggiunzione fatta al progetto ministeriale, io pregherei il Senato di accettare la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi, anche perchè vorrei avere una volta la fortuna di appoggiare un suo emendamento, dappoichè ho sempre avuto la sventura di parlare contro le sue proposte.

**Presidente.** La Commissione, insiste nel ritenere le parole *da nominarsi*?

**Senatore Poggi Relatore.** La Commissione si rimette al Senato.

**Presidente.** Allora interrogo il Senato se si debbano mantenere le parole *da nominarsi*.

Chi le vuol mantenere, si alzi.

(Non è approvato.)

Se nessuno altro domanda la parola su quest'articolo, lo metterò ai voti colla soppressione delle parole *da nominarsi*.

**Senatore Miraglia.** Ho domandata la parola sull'ultimo numero.

**Presidente.** Il Senatore Miraglia ha la parola.

**Senatore Miraglia.** Negli atti contenuti in più fogli, l'articolo 37 del progetto ministeriale richiedeva la sottoscrizione del solo Notaro in margine di ciascun foglio. A maggior garanzia delle parti il progetto della Commissione richiede anche la sottoscrizione delle parti, ma richiede quella de' testimoni soltanto nel caso che le parti non sappiano o non possano scrivere.

A me pare, che fosse più regolare il sistema delle leggi preesistenti, di dovere i testimoni sottoscrivere in margine di ciascun foglio, sappiano o non sappiano sottoscrivere le parti. L'atto autentico scritto in più

fogli forma un tutto *indivisibile*, e ciascun foglio è autentico per la sottoscrizione di tutti coloro che sono concorsi ad imprimervi l'autentica. Se si accordassero il Notaro e le parti, dopo qualche giorno stipulato un istrumento, a sostituire senza dolo un foglio ad un altro, sarebbe autentico questo foglio?

Propongo perciò il seguente emendamento al numero 41 dell'articolo 41.

« Negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, del notaro, de' testimoni e delle parti le quali sappiano e possano scrivere. »

**Presidente.** Il Senatore Miraglia propone al numero 41 dell'articolo 41 quest'emendamento:

(Vedi sopra).

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

**Senatore Poggi, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi, Relatore.** La maggioranza della Commissione, escluso il Relatore, accetterebbe quest'emendamento del Senatore Miraglia.

**Ministro Guardasigilli.** L'accetto io pure, tanto più che credo sia il ripristinamento del N. 11 dell'articolo 36 del progetto Ministeriale.

**Senatore Poggi, Relatore.** Permette il signor Ministro questa mia osservazione per amor di verità. Il progetto Ministeriale prescriveva solo la sottoscrizione del Notaro; il progetto della Commissione portava quella del Notaro, e delle parti, ed ora secondo l'emendamento Miraglia, si aggiungerebbe anche la sottoscrizione dei testimoni.

**Presidente.** Dunque al N. 41 dell'articolo 41 si intende sostituito il N. 11, proposto dal Senatore Miraglia nei termini da me testè letti, ed ora essendo l'articolo completo, non resta che a porlo ai voti.

**Senatore De Foresta.** Scusi, signor Presidente, ma parmi che si debba prima porre ai voti l'emendamento del Senatore Miraglia.

**Presidente.** Quest'emendamento, essendo accettato dalla maggioranza della Commissione, e dal Ministero, fa parte del testo, e non ha più bisogno.

**Ministro Guardasigilli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro Guardasigilli.** È vero che la maggioranza della Commissione ed il Ministero, accettano la proposta del Senatore Miraglia, ma mi pare che si dovesse metterla ai voti.

**Presidente.** Scusi, quando sono d'accordo la maggioranza della Commissione ed il signor Ministro, l'emendamento divien testo.

Per altro, se così si vuole, porrò ai voti l'emendamento del Senatore Miraglia.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero art. 41 colle modificazioni introdottevi.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 42. Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni o addizioni nel corpo dell'atto, e senza raschiature. »

« Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola, prima della sottoscrizione delle parti, dei testimoni e dei sifedacenti, il Notaro deve: »

« 1. Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare, in modo che si possano sempre leggere; »

« 2. Portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla prima delle dette sottoscrizioni; »

« 3. Fare menzione in calce dell'atto, e prima delle stesse sottoscrizioni, del numero tanto delle parole interlineate quanto delle postille; »

« Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il Notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire, mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, e nuova sottoscrizione. »

« Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti, si reputano non avvenute. »

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Desidererei che la parola *cancellare* adoperata nel N. 1. dell'art. 42 fosse sostituita dall'altra *interlineare*, per la ragione che è vietato ai pubblici funzionarii di cancellare parole incluse in un atto, e di sostituirne altre. — Le parole che debbono ricevere una variante, si debbono interlineare in modo che si possano conoscere, e questa locuzione è scritta anche negli art. 63 e 304 del Codice di procedura civile, perchè quando si ordina la soppressione di uno scritto perchè ingiurioso, la legge fa uso della parola *cancellare*....

Senatore Conforti. Cancellare significa *chiudere tra cancelli*.

Senatore Miraglia. Pregherei l'onorevole Senatore Conforti di leggere gli art. 63 e 304 del Codice di procedura Civile.

Qual è lo scopo di questi articoli? che quando la espressione dovesse subire una modificazione, si interlinei in modo da potersi sempre leggere, e cancellare significa renderla non più leggibile.

Quando la Corte, per esempio, ordina la soppressione di uno scritto dice: cancellate le parole in modo che si perda la memoria di quello che è scritto.

Ma l'onorevole De-Foresta ha avuto la bontà di ricorrere al Codice di procedura Civile, abbia la bontà di scorrere gli art. 63 e 304 e lo vedrà.

È certo però che la Commissione ha adoperato la parola *cancellare* in questo senso, che la parola sulla quale deve farsi una modificazione, deve rimanere leggibile.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Avevo riflettuto anche io a queste parole *cancellare*, che ora si vorrebbero togliere o variare.

Il significato comune che si dà alla parola *cancellare* è quello di togliere, di annientare totalmente, sebbene vi sia anche un'altra significazione, un po' strana di questa parola. Però il linguaggio che si deve usare dal legislatore deve sempre essere il linguaggio più chiaro; ora, avendo riflettuto direi: che la parola *cancellare* val quanto tirare due linee., non so se la parola *tirare* sia italiana, e a questo proposito mi rimetto al Senatore Lambruschini, direi, ripeto, tirare due linee orizzontali sulle parole che si vogliono togliere, in modo che si possano sempre leggere.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. È vero che il verbo *cancellare* ha ricevuto il significato che corrisponde alla parola francese *effacer*; ma è altresì vero che quando si tratta di cancellare in modo che si possa leggere, allora si restituisce questo verbo, questa parola al suo primitivo significato; per conseguenza non farei veruna modificazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Voglio anch'io la uniformità del linguaggio, ma in nome di essa in luogo di chiedere il cambiamento della parola *cancellare* nel 1° numero, prego la Commissione di voler consentire che nel numero 3° si dica *cancellate* invece di *interlineate*, e ciò perchè credo che la parola *cancellare* esprima anche esattamente il nostro concetto.

Senatore Musto. Domando la parola.

Senatore Poggi Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore Poggi Relatore. La Commissione non accetterebbe alcuna modificazione all'articolo, perchè il senso che è stato attribuito alla parola *cancellare* dal Senatore Conforti, cioè *chiudere tra cancelli*, è il vero, e il primitivo. E sebbene poi sia stata usata ad esprimere anco la cassatura delle parole, con l'aggiunta e la spiegazione che vien dopo, è rimosso ogni dubbio, e la parola *cancellare* torna ad avere il suo primitivo significato.

La Commissione è pienamente d'accordo col signor Ministro nel sostituire alla parola *interlineate*, la parola *cancellate*.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Mi pare che le ultime parole di questo numero 1 contengano la miglior spiegazione che possa desiderarsi delle prime. Esse sono: *in modo che si possano leggere*. Ritenute queste ultime parole il senso dell'articolo suona precisamente così: *cancellare le parole in modo che possano leggersi*.

Ora, è appunto questo che vuole l'onorevole Senatore Miraglia: dunque, se non si fa questione di parole, il Senatore Miraglia ha quel che brama e sarebbe inutile il suo emendamento.

Senatore **Miraglia**. Non insisto, dopo gli schiarimenti dati.

**Presidente**. L'articolo resta dunque quale è, tranne che al numero 3, invece della parola *interlineate*, si sostituisce la parola *cancellate*.

Metto ai voti l'articolo 42. Chi lo approva, sorga. (Approvato).

**Presidente**. Si passa all'articolo 43.

Voci. A domani, a domani!

**Presidente**. La discussione sarà continuata domani; ora ho una comunicazione a fare al Senato.

Ho ricevuto pochi momenti sono un dispaccio dal Ministero dell'Interno col quale mi è significato che S. M. con Decreto del 6 novembre corrente, si è degnata di nominare a Senatori del Regno i signori:

Cavalli conte Ferdinando, deputato al Parlamento.

Cittadella Vigodarzere conte Andrea, Deputato.

Collacchioni nobile Giambattista, già Deputato.

Cornero commendatore Giuseppe, Prefetto della provincia di Siena.

De Luca commendatore Nicola, Prefetto della provincia d'Ancona.

Finocchietti conte Francesco, già Prefetto di Provincia.

Grixoni nobile Giuseppe, già Deputato.

Mayr commendatore Carlo, già Prefetto della provincia di Genova.

Saranno subito invitati i signori Senatori nominati a presentare i loro titoli, e appena saranno pervenuti alla Presidenza, saranno distribuiti agli uffizi, affinché possano farsene le occorrenti Relazioni.

Senatore **Leopardi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Leopardi**. Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione.

Sono tre giorni da che i nomi dei Senatori ultimamente nominati, si trovano in tutti i giornali ed anche

nella *Gazzetta ufficiale*; mi pare quindi un po' strano che il Senato sia l'ultimo ad averne notizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Sono dolente che non sia presente nè il Presidente del Consiglio, nè il Ministro dell'Interno per rispondere all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Leopardi. Nondimeno io debbo dichiarare che se mai un Gabinetto ha avuto la più sentita riverenza e si è studiato di usare i maggiori riguardi a questo eminente Consesso, è precisamente quello, al quale ho l'onore di appartenere. Forse o si sarà creduto che i Decreti, non essendo ancora venuti dalla Corte dei Conti, non potessero presentarsi al Senato, o per involontario errore di qualche ufficiale subalterno sarà stata mandata alla Gazzetta Ufficiale la notizia dei decreti di nomina dei nuovi Senatori, come per regola si fa di tutti i decreti, senza por mente che nel caso speciale bisognava darne prima comunicazione al Senato. Non dubito che il Senato accetterà pienamente questa mia spiegazione.

Senatore **Leopardi**. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della spiegazione che ha dato; dichiaro però che io non dirigevo la mia osservazione all'onorevole signor Ministro. So che gli onorevoli Ministri hanno tutti i riguardi che sono dovuti al Senato; ma la dirigevo a coloro che fan pervenire alla *Gazzetta Ufficiale* la notizia prima che sia stata comunicata a chi di dovere.

**Presidente**. A scarico della Presidenza però devo far conoscere, che non le era sfuggita questa cosa, e che il Presidente ne ha fatto soggetto di discorso col Ministero; ma si trovò soddisfatto delle ragioni che vennero addotte.

Annunzio al Senato che a far parte della Commissione per il Codice Militare Marittimo, in sostituzione del Senatore Poggi, è chiamato il Senatore Vigliani.

Domani il Senato è convocato in seduta pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta. (ore 5 1/2.).